

II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

Parere del Comitato delle regioni in merito:

- **alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche», e**
- **alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»**

(2001/C 148/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [COM(2000) 347 def. — 2000/0158 (COD) — 2000/0159 (COD)];

vista la decisione del Consiglio europeo, del 14 settembre 2000, in conformità degli articoli 265 (paragrafo 1) e 175 (paragrafo 1) del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento;

vista la decisione dell'Ufficio di Presidenza, in data 13 giugno, che autorizza la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» ad elaborare il parere in materia;

visto il progetto di parere (CdR 269/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 4 il 4 ottobre 2000 [Relatore: McKenna (IRL, AE)];

considerato che il rapido diffondersi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, unito al crescente consumismo e ai progressi dell'elettronica, ha portato ad una forte crescita dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

considerato che alcuni Stati membri hanno una legislazione per la gestione dei RAEE, mentre altri ne sono sprovvisti, il che crea un certo numero di potenziali problemi per il riciclo, disparità in materia di onere finanziario e l'esigenza di apparecchiature sostitutive;

considerato che le direttive proposte si concentrano sull'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente dalle conseguenze dei RAEE con l'introduzione di sistemi di gestione volti a evitare la creazione di rifiuti e a limitarne gli effetti potenziali; che i rifiuti devono essere smaltiti mediante reimpiego/riciclo e la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

considerato che le direttive intendono contribuire all'armonizzazione delle misure nazionali adottate per la gestione dei RAEE,

ha adottato il 14 febbraio 2001, nel corso della 37ª sessione plenaria il seguente parere.

Opinioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1. Considerazioni generali

1.1. Il Comitato sostiene le disposizioni della direttiva sui RAEE che incoraggiano il riciclo delle plastiche e l'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose persistenti nelle apparecchiature e riconosciute come nocive per la salute. Ciò contribuirà a ripulire tutta la catena produttiva, ad attenuare i problemi di salute dei lavoratori e a ridurre le emissioni pericolose nell'ambiente.

1.2. Il Comitato ritiene che l'introduzione della responsabilità del produttore debba essere regolamentata in maniera uniforme a livello europeo. Disciplinare la responsabilità del produttore in maniera diversa a seconda dei singoli Stati membri significherebbe creare notevoli distorsioni di concorrenza nel mercato interno. La responsabilità del produttore dovrebbe invece essere armonizzata in tutto il mercato unico.

1.3. Secondo il Comitato occorre verificare se non sia più opportuno che le normative previste per le restrizioni nell'uso diventino parte della normativa europea sulle sostanze. Una frammentazione delle restrizioni nell'uso di sostanze in numerose disposizioni indipendenti tra loro comporta inevitabilmente mancanza di chiarezza e problemi di attuazione. Inoltre ove possibile andrebbe integrata nella direttiva comune anche la prevista terza direttiva sul ciclo di vita dei prodotti in questione.

1.4. Le proposte richiederanno che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche adottino un nuovo approccio alla progettazione e alla tecnologia ed è inevitabile che i costi sostenuti per rispettare le raccomandazioni della direttiva possano ripercuotersi in ultima analisi sul consumatore. Tuttavia, il Comitato, pur accettando un inevitabile aumento dei prezzi per compensare i costi aggiuntivi di produzione dovuti alla modificata progettazione e all'obbligo per il produttore del recupero e dello smaltimento, ritiene essenziale che i costi crescenti dello smaltimento dei rifiuti derivati da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche non siano sostenuti dal pubblico in generale. Tuttavia, la responsabilità finale deve essere ripartita fra il produttore e il consumatore.

1.5. Il Comitato sostiene la premessa della direttiva sui RAEE che i produttori di qualsiasi prodotto elettronico e apparecchiatura elettrica devono essere ritenuti finanziariamente responsabili della loro gestione durante tutto il ciclo di vita, compresa la fine di tale ciclo. Il Comitato sottolinea che la gente non deve pagare nuove tasse per i costi generati dalla gestione dei residui delle sostanze pericolose che i produttori utilizzeranno nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1.6. Il Comitato giudica imperativo che la Commissione completi la direttiva sulla «Progettazione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche», annunciata per «più tardi», che è fondamentale per orientare l'industria sui principi della riduzione dei RAEE.

1.7. Il Comitato fa notare che, benché la Commissione indichi che i costi previsti per raggiungere gli obiettivi fissati nelle due direttive proposte saranno elevati, si prevede che per l'Unione europea i potenziali vantaggi economici derivanti dall'attuazione delle direttive in termini di conservazione delle risorse, promozione di uno sviluppo sostenibile, riduzione dei costi di smaltimento, riduzione dei costi per il reimpiego e il riciclo supereranno nel lungo termine i costi dell'attuazione. Senza voler diminuire il problema dei costi finanziari risultanti dalla direttiva, il Comitato ritiene che i vantaggi meno appariscenti in termini di migliore qualità dell'ambiente e di minori rischi di inquinamento compenseranno ampiamente le difficoltà finanziarie che la direttiva potrebbe creare a breve termine.

1.8. Le direttive richiederanno una stretta cooperazione transfrontaliera perché non sempre l'inquinamento provocato dai RAEE è controllato ai confini dello Stato; le misure necessarie dovranno essere prese su entrambi i versanti del confine, in modo da proteggere l'ambiente di tutta la regione interessata. Il Comitato sostiene che proposte per tale cooperazione sarebbero costruttive, anche se è impossibile intervenire su realtà esterne ai confini dell'UE.

1.9. Il Comitato ricorda inoltre che aumenteranno anche gli acquisti individuali su Internet (commercio elettronico) e che la direttiva deve far sì che non sia possibile aggirare la responsabilità dei produttori per ritirare i prodotti difettosi, sia nel mercato interno che nei confronti dei paesi terzi.

2. Osservazioni sulla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

2.1. Il Comitato approva gli obiettivi e gli elementi principali contenuti nelle proposte e sottolinea il ruolo che gli enti locali e regionali devono svolgere per realizzare questi obiettivi. Il Comitato si rammarica dell'assenza di legislazione sui RAEE in alcuni Stati membri ed accoglie con favore la proposta di direttiva che fornisce un quadro giuridicamente vincolante a livello UE. Laddove gli Stati membri devono introdurre una nuova normativa, o emendare quella esistente, per conformarsi alle direttive, è importante che gli enti regionali e locali partecipino ufficialmente alla pianificazione e all'elaborazione dei programmi nazionali d'attuazione. In ultima analisi, sono loro i responsabili che devono garantire che i produttori rispettino i principi della direttiva. La partecipazione di questi organismi alla pianificazione e all'attuazione delle strategie nazionali è fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva.

2.2. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali è necessario anche per garantire che durante la stesura delle proposte legislative siano considerate le potenziali disparità economiche regionali. Il Comitato constata che la proposta della Commissione non fornisce nessuna valutazione del potenziale impatto economico sui singoli Stati membri. Visto che gli obiettivi fissati nelle due proposte costituiranno un onere finanziario per il livello nazionale e per quello regionale, sarebbe auspicabile ottenere dalla Commissione delle indicazioni su come coprire tali costi. Tutti gli oneri derivanti dalla raccolta differenziata, dal trasporto, riciclo e utilizzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche inutilizzate dovrebbero essere a carico dei produttori, al più tardi entro la fine del periodo di transizione. A questo proposito il Comitato approva la flessibilità prevista dalla proposta che riconosce agli Stati membri la possibilità di tener conto delle condizioni nazionali e regionali nella messa a punto dei sistemi di recupero e di trattamento di questo tipo di rifiuti.

2.3. Il Comitato desidera sottolineare che ci saranno difficoltà per conformarsi alle proposte della direttiva negli Stati membri in cui non esistono attualmente normative in materia. Oltre un terzo degli Stati membri non ha preso nessuna

disposizione legislativa per il controllo dei RAEE. Gli enti locali e regionali avranno l'ulteriore problema di ideare sistemi idonei a promuovere l'attuazione dei principi della direttiva. L'assenza negli Stati membri di un quadro legislativo nazionale può rendere difficile il rispetto delle scadenze fissate per la riduzione dei livelli di RAEE imposti dalla direttiva.

2.4. Sebbene gli obiettivi indicati nei precedenti progetti delle direttive proposte siano stati modificati, il Comitato ritiene importante che la direttiva ribadisca che gli Stati membri possono introdurre misure più severe se lo desiderano. Ciò potrebbe essere di particolare rilevanza non solo per quegli Stati membri in cui esiste già una legislazione avanzata in materia e nei quali i produttori hanno già modificato i metodi di progettazione e ridotto la dipendenza dalle sostanze pericolose, ma anche negli Stati membri con un numero particolarmente elevato di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2.5. Il Comitato ritiene che l'obiettivo fissato dalla Commissione di una media di quattro chilogrammi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per abitante e per anno non sia abbastanza ambizioso; esorta quindi la Commissione a stabilire come soglia minima un parametro orientativo da rivedere annualmente. Per raggiungere una quota di raccolta quanto più elevata possibile, gli ultimi proprietari delle vecchie apparecchiature dovrebbero essere obbligati a depositarle presso adeguate strutture per il ritiro.

2.6. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni dell'articolo 8, le quali prevedono accordi tra produttori e utenti (ad eccezione dei nuclei domestici) circa la raccolta, il trattamento e il recupero dei RAEE, poiché sono questi gli utenti che contribuiscono maggiormente all'accumulo delle attrezzature elettriche ed elettroniche nel flusso dei rifiuti urbani.

2.7. Il Comitato riconosce che la raccolta differenziata dei RAEE è il modo più efficiente per raggiungere gli obiettivi del reimpiego e del riciclo. Tuttavia, va sottolineato che spetta essenzialmente agli enti locali raccogliere, trattare e smaltire i rifiuti. Anche se gli enti locali sono nella posizione ideale per garantire che queste attività siano svolte sulla base di sistemi efficaci ed autorizzati, risulta di fondamentale importanza, per realizzare sistemi differenziati di raccolta dei RAEE, una condivisione della responsabilità. Alla questione del ritiro dei RAEE è direttamente collegata la questione dell'obbligo di sostenere i costi che tale ritiro comporta. Il Comitato pertanto ritiene opportuno che la direttiva preveda espressamente per i produttori l'obbligo di sostenere i costi per il ritiro dei RAEE, in quanto elemento fondamentale della loro responsabilità generale.

2.8. Il Comitato ritiene che sia necessario escludere dal novero dei rifiuti, e quindi dal relativo regime autorizzatorio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche — selezionate mediante semplici operazioni di cernita nei centri di raccolta — e successivamente destinate al reimpiego anche previa usuale riparazione.

2.9. Il Comitato prende nota che è stato previsto un periodo di transizione di cinque anni per i rifiuti storici, cioè i rifiuti provenienti da prodotti commercializzati prima dell'entrata in vigore della direttiva. La possibilità offerta dalla direttiva che i produttori di prodotti con un ciclo di vita più lungo possano coprire questi costi con un onere fisso sul prezzo dei nuovi prodotti dovrebbe essere accompagnata, a parere del Comitato, da un elenco di tali specifici prodotti in modo da eliminare ogni dubbio o incertezza sui prodotti ammissibili.

2.10. Il Comitato è d'accordo sul fatto che le conseguenze sul prezzo e sulla domanda dei prodotti elettrici ed elettronici saranno limitate. Inoltre, le aziende che hanno appreso a fabbricare prodotti meno pericolosi e di più facile e meno costoso smaltimento saranno avvantaggiate rispetto alla concorrenza perché dovranno sostenere minori costi di riciclo. Il problema di chi debba, in ultima analisi, sostenerne i costi è un elemento essenziale della «responsabilità estesa del produttore», dato che si tratta di un'estensione e attuazione del principio «chi inquina paga». Il Comitato deplora il fatto che la Commissione non abbia indicato chiaramente di chi sia la responsabilità finanziaria per i nuovi prodotti; esso quindi esorta la Commissione a attribuire ad ogni azienda, fabbricante o importatore la responsabilità del riciclo dei propri prodotti derivanti da usi domestici che siano stati messi sul mercato dopo l'entrata in vigore della direttiva, e ciò a partire dai punti di raccolta. Ciò costituirà un incentivo finanziario per i fabbricanti a sviluppare prodotti più rispettosi dell'ambiente.

2.11. Il Comitato chiede alla Commissione di incoraggiare la durabilità ottimale dei prodotti tenendo conto dei progressi della tecnica nel settore ambientale. Gli apparecchi e i componenti dovrebbero essere costruiti per durare a lungo, essere facilmente smontati, poco nocivi e riciclabili.

2.12. Il Comitato fa presente la difficoltà specifica di convincere i consumatori a riciclare gli apparecchi di piccole dimensioni; esso chiede, quindi, alla Commissione di proporre un sistema obbligatorio di deposito delle attrezzature elettriche ed elettroniche.

2.13. Il Comitato sottolinea le potenzialità occupazionali contenute nella proposta sui RAEE, in particolare nell'industria del riciclo. Anche se le potenziali conseguenze economiche

della direttiva varieranno a seconda delle regioni, considerando l'UE nel suo complesso gli effetti negativi saranno ampiamente compensati da quelli positivi generati dalla crescita economica e occupazionale nei settori della riduzione al minimo, raccolta, recupero e riciclo dei RAEE. Inoltre, queste nuove opportunità di lavoro creeranno ulteriori ricadute positive a favore del reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e rafforzeranno in tutti gli Stati membri l'attività nel settore dell'economia sociale.

2.14. Il Comitato sottolinea l'importanza di sensibilizzare ed informare i consumatori mediante campagne di informazione sull'obiettivo della raccolta e del recupero dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed è favorevole ad una collaborazione tra produttori e enti locali per realizzare tali campagne.

2.15. Al fine di proteggere la competitività dell'UE nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei confronti dei paesi terzi, è importante che l'Unione europea eserciti la propria influenza sulla scena mondiale in modo da incoraggiare gli altri paesi produttori, come gli USA e i paesi emergenti dell'area pacifica, a seguire il suo esempio e cercare di ridurre al minimo i RAEE. Ciò è importante non solo per consentire ai produttori di competere su un piede di parità, fatto che dovrebbe valere anche per il commercio elettronico, ma anche per garantire un miglioramento globale della qualità dell'ambiente, considerato che gli effetti dell'inquinamento non si fermano ai confini.

2.16. Il Comitato è preoccupato per il problema dei trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. I produttori UE non possono sottrarsi all'obbligo della raccolta/trattamento/smaltimento dei RAEE esportandoli verso paesi terzi con normative meno severe per il loro trattamento/smaltimento. Allo stesso modo, il Comitato considera necessario chiarire ulteriormente la questione dell'esportazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e che produttore e paese destinatario concordino le modalità pratiche della raccolta trattamento a fine ciclo.

2.17. Secondo il Comitato occorre tenere maggiormente conto delle trasformazioni che il commercio internazionale di apparecchiature elettriche ed elettroniche subirà nei prossimi anni a causa dei mezzi di comunicazione elettronici (e-commerce). La direttiva dovrebbe pertanto già contenere disposizioni più ampie su come includere nel campo di applicazione della direttiva i produttori e i distributori che vendono direttamente nei paesi europei e nel mercato interno.

2.18. Il Comitato ritiene che, oltre alle autorizzazioni attualmente già necessarie, non dovrebbero essere introdotte altre autorizzazioni ed ispezioni con obbligo di notifica alla Commissione. La normativa proposta non è giustificata dal punto di vista tecnico e contrasterebbe con tutti gli sforzi di semplificazione amministrativa.

2.19. Il Comitato ritiene che i requisiti in materia di informazione e l'obbligo di presentare relazioni alla Commissione vadano limitati ad un numero ridotto di indicazioni essenziali. I requisiti previsti dalla proposta di direttiva determinerebbero oneri amministrativi insostenibili.

2.20. Secondo il Comitato, la direttiva dovrebbe prevedere anche per il futuro la possibilità per le piccole e medie imprese (PMI) di competere in un regime di concorrenza. I produttori che si avvalgono di terzi per l'adempimento dei propri compiti dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una procedura di appalto (aggiudicazione in piccoli lotti), che consenta di competere in tale ambito.

3. Osservazioni in merito alla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

3.1. Il Comitato accoglie con favore l'iniziativa di eliminare gradualmente le sostanze pericolose. Molti produttori hanno già avviato questa pratica le cui conseguenze sui costi, ad avviso del Comitato, saranno limitate.

3.2. Per le sostanze pericolose di cui l'attuale proposta non prevede la graduale eliminazione perché manca attualmente un sostituto, il Comitato raccomanda di svolgere ulteriori indagini sui loro potenziali effetti e di accelerare la ricerca di adeguati sostituti. Il Comitato accoglie con favore ulteriori iniziative per spronare l'industria a tenere conto più seriamente dell'impatto sull'ambiente dei suoi prodotti e a considerare il problema del riciclo e della riduzione dei rifiuti già nelle fasi iniziali della progettazione.

3.3. Il Comitato ritiene che le sostanze pericolose che continuano ad essere smaltite e quelle che saranno smaltite prima dell'entrata in vigore dell'attuale direttiva debbano essere smaltite solo in discariche controllate con standard elevati che rispettino le norme tecniche indicate nella Direttiva 1999/31/CE.

3.4. Oltre ai potenziali rischi di inquinamento e ai pericoli per la salute dell'uomo derivanti dallo smaltimento di queste

sostanze pericolose, il Comitato desidera anche sottolineare che la presenza di determinate sostanze pericolose nuoce alla salute degli addetti agli impianti di riciclo e che, quindi, è ancora più necessario ridurre i livelli. I pericoli incorsi dagli addetti del settore forse richiedono un'ulteriore analisi.

3.5. Per quanto riguarda la restrizione dell'uso delle sostanze indicate dalla direttiva, il Comitato desidera ricevere nuove assicurazioni che le sostanze sostitutive proposte sono state controllate a fondo nei loro effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, come pure che saranno trattate adeguatamente quando saranno recuperate/smaltite.

3.6. L'Articolo 6 della direttiva prevede la possibilità di modificare l'allegato sulle sostanze il cui uso è ristretto. Benché la direttiva disponga che a partire dal 31 dicembre 2003 questo capitolo potrà essere modificato per tener conto dei nuovi risultati scientifici, non è chiaro se sia prevista la possibilità di emendare l'elenco delle sostanze il cui uso è ristretto qualora emergano dati scientifici sufficienti da giustificare un'ulteriore restrizione prima di questa data. Il Comitato ritiene che, nel caso fossero disponibili i necessari dati scientifici e l'appropriata consultazione, occorra flessibilità sufficiente per poter emendare questo allegato in ogni momento.

3.7. Il Comitato delle regioni ritiene che occorra innanzi tutto valutare tutti gli aspetti ecologici ed economici sia delle sostanze in questione sia delle eventuali sostanze sostitutive in tutto il ciclo di vita. In particolare, è necessaria una valutazione dei rischi, fondata su basi scientifiche, nella quale da un lato vengano analizzate le proprietà di tali sostanze e dall'altro venga stabilito se e in che modo gli esseri umani e l'ambiente siano esposti ad una sostanza, determinando le ripercussioni che questo comporta.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato accoglie con favore le direttive proposte che impongono ai produttori di migliorare la progettazione dei loro prodotti al fine di ridurre al minimo tali rifiuti e di facilitarne il recupero e lo smaltimento. Ciò deve essere perseguito mediante la graduale eliminazione delle sostanze pericolose e lo sviluppo di efficaci sistemi di raccolta, reimpiego e riciclo. Il Comitato ritiene che si dovrebbe creare attraverso la direttiva una responsabilità vincolante del produttore a livello comunitario.

4.2. Il Comitato ritiene che la buona attuazione di queste proposte dipenderà dal coinvolgimento degli enti locali e regionali nella pianificazione e realizzazione delle strategie nazionali volte a conseguire gli obiettivi fissati dalle direttive.

4.3. Il Comitato riconosce che la realizzazione degli obiettivi fissati dalle proposte sarà accompagnata da un certo costo finanziario, ma prevede un vantaggio economico ed ambientale nel lungo periodo a mano a mano che la tecnologia si adeguerà e consentirà tecniche più pulite di fabbricazione.

4.4. Il Comitato prende nota che gli obiettivi proposti sono raggiungibili con una spesa ragionevole se nel prossimo futuro

saranno preparate tutte le necessarie linee guida, in particolare la direttiva proposta sulla «Progettazione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche». La Commissione dovrebbe seguire da vicino le iniziative prese dagli Stati membri, soprattutto da quelli che non hanno avviato la preparazione della normativa sui RAEE.

4.5. Il Comitato è dell'avviso che dovrebbe essere effettuata una ricerca scientifica per limitare ulteriormente l'uso delle sostanze pericolose e che questa dovrebbe essere incorporata nella legislazione una volta che siano disponibili sufficienti dati scientifici e siano state effettuate le necessarie consultazioni con le parti in causa.

Bruxelles, 14 febbraio 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT
